



Il Rettore

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, "*Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*" e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 13 e 14;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, "*Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario, nonché ai comitati regionali di coordinamento, a norma dell'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59*" e, in particolare, l'articolo 3 comma 3, in base al quale i comitati regionali di coordinamento provvedono "*al coordinamento delle iniziative in materia di programmazione degli accessi all'istruzione universitaria, di orientamento, di diritto allo studio, di alta formazione professionale e di formazione continua e ricorrente, di utilizzazione delle strutture universitarie, nonché al coordinamento con il sistema scolastico, con le istituzioni formative regionali, con le istanze economiche e sociali del territorio*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii., con il quale è stato approvato il regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei in sostituzione del Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ed in particolare l'art. 5, comma 5;

VISTA la Legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante "*Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: "*Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art.2, comma 416, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244*" e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 5 e 13;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139, recante "*Attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011 recante "*Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249*";

VISTO l'art. 15, comma 3 *bis*, del Decreto - Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modifiche dalla Legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "*Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1° dicembre 2016, n. 948, recante "*Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249*" e successive modificazioni, che ha avviato i percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico, per l'anno accademico 2016/2017;

VISTO il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante il "*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" come modificato dall'art. 44 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 79, recante "*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 febbraio 2019, n. 92, recante "*Disposizioni concernenti le procedure di specializzazione sul sostegno di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni*", così come modificato dal decreto interministeriale 7 agosto 2020, n. 90;

VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 31 marzo 2021, n. 469 con cui, tra l'altro, si chiede la massima collaborazione in vista della futura autorizzazione per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno per il triennio 2021/2023;

VISTA la nota del 7 giugno 2021, acquisita in pari data al prot. a.o.gabmur n. 7585, con cui il Ministro per la pubblica amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90.000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 e 2023/24;

VISTO il parere favorevole del MEF, espresso con nota del 15 giugno 2021, nota prot. 5882, sulla destinazione per il triennio 2021-2023 del numero complessivo di 90.000 posti per l'avvio dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTO il Decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 30 maggio 2023, n. 694, di attribuzione dei posti per i percorsi di specializzazione sul sostegno per l'a.a. 2022/2023;

VISTA la nota del 7 giugno 2021 acquisita in pari data al prot. aogabmur n. 7585 con cui il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha espresso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale n. 249/2010, parere favorevole all'autorizzazione di 90000 posti per l'attivazione di percorsi di specializzazione sul sostegno didattico nel triennio 2021/22 - 2022/23 - 2023/24;

VISTO l'art. 18-bis, comma 2 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificato dall'art. 5, comma 19, del Decreto-Legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2023, n. 74, e, successivamente, dall'art. 20, comma 3, lett. d), n. 01), del Decreto-Legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla Legge 10 agosto 2023, n. 112 - che stabilisce quanto segue: *“Fino al termine del periodo transitorio di cui al comma 1, ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità accedono, nei limiti della riserva di posti e con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'istruzione, coloro, ivi compresi i docenti assunti a tempo indeterminato nei ruoli dello Stato, che abbiano prestato almeno tre anni di servizio negli ultimi cinque su posto di sostegno nelle scuole del sistema nazionale di istruzione, ivi compresi le scuole paritarie e i percorsi di istruzione e formazione professionale delle regioni, e che siano in possesso del titolo di studio valido per l'insegnamento. I percorsi sono svolti con modalità di erogazione convenzionale, interamente in presenza o, esclusivamente per attività diverse dalle attività di tirocinio e laboratorio, con modalità telematiche in misura comunque non superiore al 20 per cento del totale”*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito del 29 marzo 2024, prot. 549, concernente l'individuazione della quota dei riservatari di cui al menzionato art. 18 *bis*, comma 2, Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili - e recante le modalità per l'accesso dei medesimi soggetti ai percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità;

VISTO il Decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, concernente la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016;

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 dicembre 2023, n. 255 - adottato di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca - con cui sono state revisionate e aggiornate le classi di concorso dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado ai sensi dell'art. 4, comma 2-*bis*, del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59;

VISTE le indicazioni operative inviate agli Atenei in data 11 dicembre 2023, n. 24656, per l'attivazione del ciclo IX ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno;

VISTA il Decreto Rettorale del 15 gennaio 2024, n. 13, sottoposto a ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 30 gennaio 2024 e del 31 gennaio 2024, con il quale è stata approvata l'attivazione presso questo Ateneo del IX ciclo dei Corsi di Specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia e primaria, e della scuola secondaria di I e II grado, per l'a.a. 2023/2024, e autorizzato l'inserimento nella banca dati RAD del MUR dell'offerta formativa potenziale di questa Università degli Studi della Tuscia, per l'a.a. 2023/2024;

VISTO il parere favorevole espresso dal Comitato Regionale di Coordinamento per il Lazio in 18 gennaio 2024 ai sensi del citato D.M n. 948/2016;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale dell'8 giugno 2012, n. 480, così come modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale dell'11 marzo 2019, n. 185;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo dell'Università degli Studi della Tuscia emanato con Decreto Rettorale del 16 ottobre 2012, n. 823, e modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale del 4 novembre 2021, n. 625;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2024, n. 583, con il quale è stata autorizzata l'avvio, per l'a.a. 2023/2024, dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, agli Atenei che hanno presentato in tempo utile e validamente la propria potenziale offerta formativa, tra cui anche questa Università degli Studi della Tuscia, per un totale di 400 posti così distribuiti: n. 30 per la scuola dell'infanzia, n. 70 per la scuola primaria, n. 150 per la scuola secondaria di I grado e n. 150 per la scuola secondaria di II grado;

CONSIDERATO che il suddetto Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2024, n. 583, ha, tra l'altro, individuato le date e la fascia oraria (mattina) di

espletamento dei *test* preselettivi per tutti gli indirizzi della specializzazione per il sostegno, nei giorni 7 (scuola dell'infanzia), 8 (scuola primaria), 9 (scuola secondaria di I grado) e 10 maggio (scuola secondaria di II grado), e la data ultima entro la quale i corsi di cui al presente Decreto si devono concludere;

CONSIDERATO che, in ottemperanza del sopraindicato Decreto del Ministero dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministero dell'istruzione e del merito del 29 marzo 2024, prot. 549, la quota individuata per i soggetti di cui al comma 2, art. 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è stata determinata nella misura pari al 35% dei posti disponibili;

RITENUTO NECESSARIO rispettare le suddette scadenze ministeriali, consentendo, contestualmente, ai candidati un congruo periodo per presentare l'istanza ai fini dell'ammissione ai prove di accesso ai corsi oggetto del presente Decreto

DECRETA

Art. 1

1. Si autorizza l'emanazione del bando di selezione, che forma parte integrante del presente decreto, per l'accesso ai percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria, nella scuola secondaria di I grado e nella scuola secondaria di II grado, a.a. 2023/2024, TFA sostegno IX ciclo.

IL RETTORE
Prof. Stefano Ubertini